

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PROCEDURA DI
POSA DI IMPIANTI PUBBLICITARI,
DI INSEGNE
E DI SCRITTE DESTINATE AL PUBBLICO

Richiamati:

- gli articoli 192 LOC e 23 RaLOC;
- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 28 febbraio 2000), il regolamento d'esecuzione della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari (del 26 giugno 2001);

il Municipio di Iragna emana le seguenti disposizioni per la procedura concernente la posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

DEFINIZIONE

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina la posa di impianti pubblicitari destinati alla pubblicità sotto forma di scritti, immagini, suoni, forme e colori e altri mezzi (impianti pubblicitari); compresi gli impianti che segnano il luogo dove si esercita una produzione, un commercio, una libera professione o comunque di un'attività economica pubblica o privata (insegne), o che indirizzano a un tale luogo (insegne direzionali).

Per quanto non esplicitamente regolamentato nella presente ordinanza fanno stato le norme legislative cantonali in materia.

PROCEDURA

Art. 2

Domanda

La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione, da allestire in 3 copie, va inoltrata al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Cancelleria comunale.

La domanda deve essere corredata da:

- indicazione del luogo;
- disegno in scala dell'impianto (dimensioni, immagini, colori e testo);
- tre fotografie dell'ubicazione precisa (altezza sull'edificio, ecc.);
- consenso scritto del proprietario del fondo se non è lo stesso richiedente.

Art. 3

Domanda con licenza edilizia

Se l'impianto necessita di una licenza edilizia, secondo quanto stabilito all'art. 7 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari, è sufficiente inoltrare un'unica domanda a condizione che sia presentata la documentazione prevista all'articolo 2.

OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 4

Obbligo dell'autorizzazione

Sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione gli impianti di cui all'articolo 2 del Regolamento d'esecuzione della Legge sugli impianti pubblicitari. L'autorizzazione è valida unicamente a beneficio dell'istante e per l'impianto oggetto della domanda. Ogni modifica o cambiamento necessita di una nuova autorizzazione.

Art. 5

Esenzioni

Non necessitano di autorizzazioni:

- gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori a due settimane, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale;
- le targhe indicanti studi di professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq. 0.25, non siano luminose o di natura rifrangente;
- gli impianti di proprietà federale, cantonale o comunale aventi caratteri di pubblica utilità;
- le scritte dipinte o collocate entro le vetrine di negozi, esercizi pubblici o uffici purché riferite alla loro attività.

Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

Art. 6

Divieti

Può essere vietata l'esposizione di impianti che per loro dimensioni o emissioni arrecano pregiudizio alla sicurezza stradale, all'estetica dei paesaggi e agli edifici.

L'autorizzazione può essere negata se in una zona oppure su di un singolo edificio sono già stati collocati impianti in abbondanza.

Si rinvia alle disposizioni federali e cantonali che disciplinano la pubblicità di bevande alcoliche, del tabacco e dei medicinali.

TASSE

Art. 7

Tasse di decisione

L'ammontare della tassa di decisione è fissato in fr. 100.—.

Art. 8

Prestazioni speciali dell'Autorità

Per prestazioni speciali dell'Autorità e dell'Amministrazione sono fissati i seguenti rimborsi spese:

- tassa d'esame: da fr. 20.-- a fr. 100.--;
- sopralluoghi: da fr. 50.-- a fr. 200.--;
- preavvisi e consulenze: da fr. 20.-- a fr. 100.--.

Art. 9

Occupazione area pubblica

L'occupazione provvisoria di area pubblica con impianti pubblicitari o insegne sottostà alla relativa tassa fissata nel Regolamento comunale.

Art. 10

Esenzione e riduzione

Gli impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, sono soggette alle tasse minime, salvo che contengano pubblicità per terzi.

Art. 11

Responsabilità del beneficiario

Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pulito e funzionante ed è responsabile della sua rimozione in caso di cessazione dell'attività oppure quando il contenuto non risulti più conforme alla legislazione che disciplina la materia o ancora quando il suo stato non sia più decoroso.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

Sanzioni

Le infrazioni alla presente ordinanza, eccettuate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- a. la multa;
- b. la rimozione degli impianti esposti.

Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 145 ss. della LOC.

Art. 13

Pubblicazione / entrata in vigore

La presente ordinanza è stata adottata con risoluzione municipale no. 381 del 10 novembre 2004 e pubblicata all'albo comunale, a norma dell'art. 192 LOC, dal 15 al 30 marzo 2005.

Entra in vigore dal 1. aprile 2005.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

I. Cima

P. Laube